

Penale Sent. Sez. 1 Num. 23299 Anno 2017

Presidente: CORTESE ARTURO

Relatore: CAIRO ANTONIO

Data Udiienza: 23/01/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

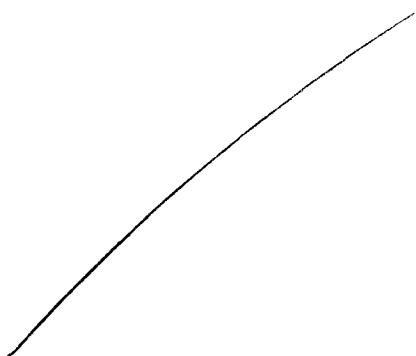
SALAM ALLAH FAICAL N. IL 17/06/1975

DENTI GIANFRANCO N. IL 27/05/1968

GIOVANELLI DIEGO N. IL 26/12/1988

avverso la sentenza n. 6467/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
20/04/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/01/2017 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per



Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.



Uditi:

- il Pubblico Ministero, in persona del dott. Roberto Aniello, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

- l'Avvocato Rossi Gianni Carlo per Salam Allah Faical; l'Avvocato Fabio Schembri, per Giovanelli Diego, che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano all'esito del giudizio abbreviato, l'11/6/2014 dichiarava, tra gli altri, Salam Allah Faical, Denti Gianfranco e Giovanelli Diego colpevoli dei reati ascritti ed esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 12 comma 3 lett. a) e 3 bis d. lvo 286/1998 ritenuta la continuazione condannava il primo (per le imputazioni sub 1,2,3,4,5 e 6) alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 130.000 di multa, il secondo (per le imputazioni sub 4 e 5) alla pena di anni tre mesi otto di reclusione ed euro 120.000 di multa ed il terzo (per il solo delitto di cui al capo 1) alla pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 80.000 di multa.

La Corte d'appello con sentenza in data 20.4.2015, in parziale riforma della decisione emessa dal primo giudice ordinava l'espulsione dal territorio dello Stato del Salam Allah Faical e confermava, nel resto, la decisione impugnata.

1.1. Gli imputati erano stati ritenuti colpevoli dei delitti ascritti consistiti nell'aver compiuto atti diretti a favorire l'ingresso di soggetti siriani, indicati nelle specifiche contestazioni, nel territorio di altro Stato in cui non avevano titolo di soggiorno e del quale non erano cittadini (Repubblica federale di Germania).

Erano richiamati i contenuti delle intercettazioni, durante le quali si discuteva della possibilità di mettere a disposizione automezzi per il trasporto in ragione del numero dei soggetti da trasferire ed era esplicitato quanto accertato l'11 novembre 2013, allorquando il Salam era stato scorto a sovrintendere le operazioni di prelievo sul mezzo, poi partito da Milano, via Novara 451, con a bordo, tra gli altri, il Giovannelli. Per il trasporto contestato al capo 1 si era chiaramente delineata, secondo la Corte territoriale, la posizione dello stesso Salam e si era inteso il costo del viaggio, che oscillava tra i 3900 ed i 4000 euro. Il Salam era strettamente legato ad altro concorrente, lo Sharo, cui riconosceva una posizione di maggiore rilevanza e cui egli stesso si era rapportato anche per le problematiche evidenziate allorquando il furgone era stato fermato per il controllo da parte della polizia giudiziaria. In quella congiuntura il Salam si confrontava con il medesimo Sharo e da costui riceveva l'invito a non parlare a telefono, tanto che dal giorno seguente quell'utenza - su cui era attiva l'intercettazione - cessava di funzionare.

Si escludeva la fondatezza della tesi opposta dal Giovanelli.



La ricostruzione era smentita, a giudizio della Corte d'appello, da quanto emerso sulle modalità del viaggio e da quanto dichiarato in interrogatorio dall'Esposito, che non aveva esitato ad ammettere d'aver sospettato dell'illiceità della condotta – al cospetto dei bagagli dei soggetti trasferiti - pur avendo costui aggiunto d'essersi tranquillizzato quando aveva visto i documenti di ciascuno.

La Corte territoriale ha poi ricostruito il viaggio del 13 novembre 2013 e del successivo 16 novembre, cui aveva contribuito lo stesso Salam, durante il quale si era organizzato un servizio di osservazione. Nella specie era stata individuata la famiglia siriana e, attraverso le intercettazioni telefoniche, erano state captate le rimostranze dello Sharo verso il Salam, al quale rimproverava di sostituirsi al primo nell'attività e di esporlo così al rischio di possibili segnalazioni alle forze di polizia.

Erano stati, poi, affrontati gli eventi contestati ai capi 4 e 5, fatto quest'ultimo all'esito del quale era stato tratto in arresto anche il Denti. Si annotava come costui avesse contatti con il Salam e discutesse durante le intercettazioni di più viaggi da porre in essere utilizzando il pulmino Renault Master.

2. Ricorre per cassazione Salam Allah Faical, a mezzo del difensore di fiducia e denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione.

L'imputato, si afferma, aveva solo aiutato i profughi, tutti di nazionalità siriana, a raggiungere parenti o conoscenti in altro Stato europeo. Tutti i cittadini siriani erano di fatto da ritenere rifugiati politici. La norma in esame non era applicabile nel caso di specie, poiché l'imputato non era a conoscenza della destinazione dei soggetti che erano liberi sul territorio ed in possesso di passaporti. Egli si era limitato a fare da intermediario con i tassisti abusivi senza conoscere la destinazione finale dei trasportati. L'emigrazione dal territorio italiano non era avvenuta in condizioni di illegalità e non era provato che sarebbe sfociata in una condizione di illegalità la permanenza sul territorio di altro Paese.

3. Ricorre per cassazione Denti Gianfranco a mezzo del difensore di fiducia e lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge.

Osserva che alcun elemento permetteva di ritenere che i soggetti per i quali era stato chiesto il trasporto in Germania non avessero titolo per la residenza permanente e che, pertanto, la richiesta a lui formulata avesse ad oggetto un'attività illecita.

La sentenza impugnata aveva dato per provato che il Denti fosse a conoscenza dello stato giuridico dei soggetti che avrebbe dovuto trasportare. Egli era un tassista abusivo che svolgeva la sua attività presso la stazione di Milano e, in via estemporanea, il 15/11/2014 era stato avvicinato da un egiziano il quale gli aveva richiesto il costo per il trasporto di dieci persone con destinazione Monaco di Baviera.

Non avendo un mezzo idoneo aveva girato semplicemente la richiesta al Busnelli che aveva accettato.

Né dall'importo di 1300 euro per l'intero viaggio sarebbe stato possibile inferire alcunché e viepiù la consapevolezza dell'illiceità della prestazione cui il trasportatore si era obbligato.

Non vi era alcuna prova che il medesimo Denti avesse percepito alcunché per l'opera prestata. Né vi erano elementi per ipotizzare che i cittadini siriani non fossero in possesso dei requisiti per l'espatrio.

Non v'era dubbio, poi, che costoro fossero da ritenere rifugiati politici e che avessero titolo di soggiornare e circolare liberamente sul territorio dello Stato.

D'altro canto essendo ignota la destinazione finale secondo quanto spiegato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 21/09 non sarebbe stato possibile ravvisare la fattispecie in contestazione, attesa l'eterogeneità delle normative di settore dei diversi stati europei.

4. Ricorre per cassazione Diego Giovanelli a mezzo del difensore di fiducia e deduce quanto segue.

Lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. La documentazione processuale, annota il ricorrente, lascia emergere elementi che escluderebbero il dolo dei fatti ascritti. In particolare assume di aver rappresentato nei motivi d'appello di aver, in una sola occasione e su richiesta di un conoscente, dato un passaggio ad alcuni cittadini siriani da Milano ad Innsbruck, ove si stava recando per un *rave party*. Si era, poi, evidenziato che il De Stefano, concorrente nel medesimo reato del Giovannelli, era stato assolto. Le ragioni dell'assoluzione del De Stefano erano sovrapponibili alla posizione del Giovanelli.

Si era, innanzitutto, dato atto della mancanza di qualsiasi vantaggio economico per il ricorrente. D'altro canto il Giovanelli non aveva possibilità di dubitare della regolarità della posizione dei soggetti accompagnati che erano ospiti presso un centro polifunzionale di Milano, ospitalità riservata ai titolari di protezione internazionale o ai richiedenti asilo. La Corte territoriale pur riconoscendo l'occasionalità della condotta dello stesso Giovanelli aveva escluso che si versasse in una ipotesi sovrapponibile a quella che aveva caratterizzato il De Stefano. In particolare, proprio la premura di richiedere ai trasportati se fossero in possesso dei documenti di identità escludeva il dolo da parte dell'imputato.

Del resto, non era significativo - e segnava altro passaggio di illogicità - il riferimento contenuto in sentenza allo statuto del centro polifunzionale di accoglienza che a giudizio della Corte avrebbe ammesso all'ospitalità i soli "uomini" e non le donne. Detta interpretazione escludeva che per il trasporto delle due donne l'imputato non avesse contezza di svolgere la prestazione a favore di soggetti soggiornanti e non in regola. Contrariamente, il termine nello statuto - annota la difesa - era utilizzato in maniera solo esemplificativa facendo indifferente riferimento ai soggetti di entrambi i sessi.

Nel caso in esame ricorreva un'ipotesi di imprevedibilità della illiceità del fatto commesso. In applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 364/1988 e 21/2009, a giudizio del ricorrente, v'era stato un errore sul divieto che escludeva, appunto, il dolo. Il trasporto era avvenuto in buona fede a favore di soggetti che risultavano scappati da una guerra civile e che erano ospitati in Milano, in un centro polifunzionale a ciò deputato.

Con il secondo motivo si censura il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Detto elemento era stato riconosciuto, contrariamente, ad altro imputato del medesimo fatto che anche aveva occasionalmente svolto l'attività contestata pure percependo un utile economico.

Con il terzo motivo si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si duole il ricorrente della motivazione opposta sul punto, fondata essenzialmente sulla negazione della responsabilità. Osserva che egli aveva, di converso, ammesso il fatto storico ed escluso di aver avuto coscienza della sola illiceità del comportamento tenuto, elemento che non si sarebbe potuto valorizzare in funzione ostativa all'invocato riconoscimento, come contrariamente fatto dalla Corte territoriale.

OSSERVA IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati e devono essere respinti.

La prima tra le questioni da affrontare, comune ai ricorrenti, afferisce lo *status* giuridico dei cittadini siriani. La sentenza impugnata (fl. 18) smentisce che si tratti di rifugiati politici ed enuclea una serie di argomentazioni che non sono superate alla luce delle critiche avanzate.

1.1. In definitiva, nei distinti ricorsi, sia pur con talune sfumature si assume che i cittadini stranieri, per essere provenienti dalla Siria (dove sono conclamate la situazione di conflitto militare e le persecuzioni in atto) si sarebbero dovuti considerare legittimati a richiedere rifugio o asilo politico e a rivendicare misure di protezione. In virtù di detta qualità, non ricorreva, a giudizio dei ricorrenti ed in definitiva, nei loro confronti lo status di "clandestini".

1.2. Deve osservarsi come il "diritto di asilo" sia strettamente collegato ai tre istituti dello status di "rifugiato", della "protezione sussidiaria" e del diritto al rilascio di un "permesso umanitario" ad opera della normativa introdotta dal D. Lgs 19 novembre 2007, n. 251 (adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29/4/2004) e del D. Lgs. n. 286/1998 art. 5 comma 6. Discende dalla regolamentazione indicata che non residuano margini di diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10 Cost., comma 3, a tutela di chi abbia diritto all'esame della

sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione (Cass. Civ., sez. 6, ord n. 10686 del 26/6/2012, Rv. 623092). Il decreto legislativo richiamato n. 251/2007 (art. 2) contiene le definizioni di "rifugiato", di "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" e di "domanda di protezione internazionale".

Si tratta di *status* diversi, riconoscibili al termine di una fase procedimentale, che prevede una domanda iniziale, corredata dalla documentazione relativa. Essa può pervenire a un provvedimento di "riconoscimento" (Riconoscimento dello *status di rifugiato*) o a uno di "diniego" (del medesimo *status*).

Solo dopo aver ottenuto il riconoscimento di *status* siffatto o di rifugiato o di ammesso alla protezione sussidiaria segue il rilascio al titolare di un permesso di soggiorno (rispettivamente quinquennale o triennale), eventualmente rinnovabile, che consente l'accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile per motivi di lavoro, in presenza delle condizioni di legge (art. 23).

1.3. La descritta cornice normativa delimita l'indispensabile procedura di verifica degli *status* invocati dai cittadini extracomunitari perseguitati nei Paesi d'origine (i veri e propri "rifugiati" richiedenti asilo) o nei cui Paesi esistono situazioni conflittuali, guerre civili, occupazione straniera o altri gravi motivi di turbamento dell'ordine pubblico (definiti dal diritto internazionale "profughi").

Correttamente, pertanto, il Tribunale di merito e la Corte d'appello di Milano, con riferimento al caso di specie, hanno inteso escludere che ricorressero le relative condizioni.

1.4. Egualmente infondati risultano i rilievi, svolti nei diversi ricorsi, sulla meta finale dei migranti. Sul punto la Corte d'appello ha avuto modo di chiarire come essa fosse certa ed ha richiamato nella sentenza impugnata (fl. 19) la circostanza che si ricavasse con chiarezza che i viaggi erano, appunto, organizzati e diretti in Germania, come attestato da più indicatori e in particolare da quanto era emerso dall'ascolto diretto dei colloqui intercettati.

Constatazione siffatta ha, pertanto, correttamente indotto la Corte territoriale a ritenere non esistente il presupposto in fatto per ricorrere agli elementi offerti dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 21/09, decisione che, appunto, postulava che non fosse certo il Paese straniero meta dei migranti stessi, elemento quest'ultimo che avrebbe messo in discussione il profilo subiettivo del fatto, alla luce della eterogeneità delle normative di riferimento, nei singoli Stati interessati dal fenomeno migratorio.

Sono state espressamente indicate le intercettazioni che rivelavano la destinazione finale dei migranti e la volontà di raggiungere la città di Monaco. Convergenti risultavano, ancora, in questa direzione, secondo il giudice di merito, le

conversazioni tra Sharo e Zlat e quelle tra il Salam e gli altri coimputati, conversazioni tutte analiticamente richiamate al fl. 19 della sentenza impugnata.

2. Ciò posto in via generale il ricorso del Salam Allah Faical non è correlato con quanto è espressamente annotato e valorizzato a suo carico nella decisione impugnata.

Contrariamente a quanto dedotto, l'imputato non risulta aver solo aiutato i profughi, di nazionalità siriana, a raggiungere parenti o conoscenti in altro Stato europeo.

Si è spiegato per quale ragione i cittadini siriani non potessero essere riconosciuti come rifugiati politici, non constando alcun provvedimento di riconoscimento di *status* siffatto secondo la normativa vigente, né avendo valenza omologa l'eventuale intenzione di richiedere in altra località detto riconoscimento, non essendosi materializzata quella condizione e non espletando in ogni caso alcuna efficacia scriminate per la parte di condotta relativa al transito ed al soggiorno nel territorio dello Stato. Non influente si è d'altro canto ritenuto il possesso di passaporti e la condotta di intermediazione è apparsa esattamente conforme alla fattispecie oggetto di contestazione.

Né vale richiamare, innanzi a questa Corte, la mancata conoscenza della destinazione finale dei trasportati in esecuzione dell'emigrazione dal territorio italiano, giacché al di là dell'accertamento in fatto che si rimette alla Corte di legittimità, il profilo risulta smentito da quanto la Corte territoriale ha espressamente indicato (fl. 19) nella sentenza impugnata, chiarendo la conoscenza da parte dell'imputato e l'interlocuzione telefonica proprio su quel tema.

Del resto, i giudici territoriali hanno spiegato, come il Salam Allah fosse una figura centrale in tutti i fatti oggetto di ricostruzione e come costui avesse avuto contatti significativi con lo Zlat ed altri coimputati, separatamente giudicati.

Era emersa dai colloqui una attivazione frenetica per l'organizzazione ripetuta di viaggi, senza sosta. Al di là dell'utile che ne ritraeva, egli aveva, poi, assunto una vera e propria condizione di fiduciario dello Sharo stesso ed aveva espressamente esternato al Moussa, suo interlocutore, i timori derivanti dalla presenza della polizia per i controlli sulla piazza.

Alla luce di quanto detto le doglianze del Salam vanno respinte.

3. Egualmente infondato, secondo le premesse tracciate, in generale è il ricorso presentato nell'interesse del Giovannelli.

Deve in primo luogo osservarsi che non è pertinente il riferimento alla posizione del De Stefano, coimputato la cui condizione è richiamata annotando che risulterebbe separatamente giudicato ed assolto.

Si deve sul punto osservare che le due posizioni processuali risultano, tuttavia, distinte.

In questa logica la Corte territoriale ha valorizzato, appunto, come il Giovannelli avesse un ruolo diverso, che le intercettazioni avevano rivelato. Egli aveva avuto contatti con la struttura organizzativa del viaggio e l'iniziativa si iscriveva in una più complessa operazione coordinata e gestita dagli stessi Zlat e Sharo, che avevano specificamente fissato gli orari in funzione delle coincidenze con i treni di cui si sarebbero dovuti avvalere i trasportati. Emergeva l'orario delle cinque del mattino e sottolineava la Corte territoriale che si trattava di un elemento non in linea con la tesi della necessità di partecipare ad un *rave party* in Austria, tesi riproposta in ricorso e che, in definitiva, chiama la Corte ad una nuova valutazione del risultato della prova, in fatto, al cospetto di una motivazione che risulta immune dalle censure di legittimità dedotte.

D'altro canto, le stesse dichiarazioni dello Zlat sul Giovannelli Diego (f. 18) si inscrivono in un tracciato coerente con quello ricostruito dalla Corte territoriale ed inducono ad escludere, confrontate con quelle dell'Esposito, ogni forma di errore sul precetto o di errore di fatto sulla effettiva condizione degli stranieri.

La Corte territoriale ha, del resto, escluso che ricorressero le condizioni per applicare il regime di attenuazione della responsabilità di cui all'art. 114 cod. pen., poiché si era trattato nella fattispecie di un apporto tipico e necessario per la commissione del reato. Senza la disponibilità del mezzo non si sarebbe, invero, potuto organizzare il trasporto, né avrebbe avuto incidenza disarticolante del ragionamento posto a fondamento della decisione il riconoscimento dell'attenuante verso altro soggetto, avendo costui recato un contributo causale di diverso spessore alla concretizzazione dei fatti.

La Corte d'appello ha anche negato le circostanze attenuanti generiche indicandone i motivi e spiegando che il ruolo del medesimo Giovannelli escludeva la possibilità di prefigurare la concessione. Egli era stato l'anello di collegamento con gli organizzatori del viaggio e il comportamento processuale tenuto non induceva a postulare l'esistenza di elementi in positivo valorizzabili nella invocata direzione.

Le doglianze articolate devono, pertanto, essere disattese.

4. Analoghe sono le ragioni che impongono di respingere il ricorso del Denti Gianfranco.

Anche costui con la critica alla sentenza impugnata rimette, in definitiva, alla Corte di legittimità essenzialmente temi di fatto ed invoca una diversa valutazione del risultato della prova, valutazione che la Corte d'appello di Milano ha contrariamente svolto con un giudizio immune dalle censure rivolte.

La Corte territoriale ha ribadito come il Denti non fosse affatto una figura marginale che avesse svolto il ruolo di mero intermediario tra il Salam ed il Busnelli. Egli, piuttosto, aveva svolto azioni di interferenza diretta e lo aveva riferito con chiarezza lo stesso Terragni secondo quanto la Corte territoriale ha avuto modo di

spiegare. Invero risultava aver contattato reiteratamente i guidatori - che avrebbero dovuto svolgere i viaggi - ed ha con ciò offerto contributo indefettibile ai fatti.

Del resto, in entrambe le occasioni in cui il furgone del Terragni si era recato a Molino Dorino, per caricare i passeggeri, si era reso conto del contesto e delle caratteristiche dei viaggiatori. La Corte d'appello di Milano ha correttamente osservato che non sarebbe potuta bastare la disponibilità di documenti per attestare la regolarità di costoro sul territorio dell'Unione europea. In questa logica, ancora, risulta correttamente valorizzato il ruolo del Denti stesso che, saputo del controllo del furgone da parte della polizia di Bolzano, aveva immediatamente avvisato il Salam, segno evidente che era il referente primario per gli autisti.

Alla luce di quanto premesso i ricorsi proposti devono essere respinti. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 23 gennaio 2017.

- 1 -